TI_GERICHTE 52.1994.3 vom 28. März 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1994.3

FR: TI_GERICHTE 52.1994.3 du 28 mars 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1994.3 del 28 marzo 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

luglio 1989, la quale non prevede una disposizione analoga. La giurisprudenza del Tribunale federale e dei Tribunali amministrativi confederati ritiene comunque che l'allevamento di cavalli a scopo di piacere (e dunque in numero molto limitato) può ancora essere considerato, in linea di principio, conforme alle finalità della zona residenziale, almeno nelle località rurali (DTF 101 Ia 205 segg.; inoltre alle sentenze dei Tribunale amministrativi confederati in ZBl 1979, 161 segg., 1989, 77 segg.; AGVE 1988, 367 segg.; inoltre Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 2.a ed., ad art. 24 N. 31 lett. c). Sebbene non sussistano degli specifici motivi legati alla realtà del nostro Cantone che inducano alla soluzione contraria, non appare invero necessario, per questo Tribunale, di doversi pronunciare sull'argomento. In effetti, quand'anche dovesse essere riconosciuta la conformità con la zona residenziale di un modesto allevamento di cavalli, il loro aumento non appare comunque giustificato nella fattispecie in virtù delle considerazioni che seguono. 3.3. Controverso, nel concreto caso, é il diniego del municipio di autorizzare l'aumento da due a tre dei box destinati ad accogliere i cavalli e, di conseguenza, il numero di questi ultimi. Le dimensioni dei due box esistenti non permettono infatti di ospitare più di due cavalli in ossequio alla legislazione sulla protezione degli animali (l'ufficio federale di veterinaria ha fissato in 9 mq le dimensione indicative minime di un box per cavalli). E' ben vero, come obietta il ricorrente, che modificando il tipo di custodia (in poste fisse, che abbisognano di uno spazio di stabulazione assai inferiore rispetto a quello esatto per i box) la stalla al sub. A basterebbe a ricoverare tutti e tre i cavalli che egli tiene sul fondo. Tuttavia - ed é quel che conta - nel giudizio 26 febbraio 1991 il Consiglio di Stato aveva autorizzato il ricorrente a tenere due soli cavalli sul fondo. Per questo motivo la legittimità della realizzazione del controverso manufatto coincide con quella dell'introduzione al mapp. _____ del terzo equino. Ai fini di una determinazione in merito al municipio deve essere riconosciuto un certo margine di apprezzamento perché - com'é notorio - in materia di applicazione della propria normativa pianificatoria e di polizia edilizia il comune ticinese fruisce di autonomia protetta (DTF 103 Ia 473 consid 2; RDAT 1989, pag. 75, consid. 2b e rinvii, pag. 115 consid. 3a; inoltre art. 2 cpv. 3 LPT). Il rispetto di detto margine di apprezzamento limita, di conseguenza, il potere di verifica della decisione municipale da parte di questo Tribunale (cfr. DTF inedita 12 aprile 1994 in re comune di S., consid. 3b; in senso analogo la già citata sentenza AGVE 1988, 367 segg.). 3.4. Orbene, il diniego stabilito da parte del municipio di aumentare il numero degli equini al mapp. _____ resiste alla critiche del ricorrente. A quest'ultimo

bisogna senz'altro concedere che il comune di _____ presenta ancora delle caratteristiche rurali abbastanza pronunciate. Non può tuttavia essere dimenticato - e questo é decisivo - che il mapp. _____ e le sua adiacenze sono ubicati proprio al centro della zona definita dal PR quale zona residenziale e che pertanto sono destinati a ricevere delle abitazioni, in parte tra l'altro già realizzate, che possono sorgere fino a 3 ml dal confine; inoltre che al mapp. _____ sono già ospitati due cavalli. Per questo motivo appare quantomai appropriata, per non dire semplicemente necessaria, la decisione municipale impugnata, volta a prevenire il consolidamento presso il fondo del ricorrente di quelle attività come l'allevamento di cavalli che, secondo l'esperienza, crescendo di numero sono suscettibili di provocare odori sgradevoli e rumori molesti al punto da pregiudicare un normale sviluppo delle zona residenziale comunale (cfr. inoltre alle restrizioni, volte allo stesso fine, di cui agli art. 153 RC e 17 RISA). La risoluzione municipale 17 maggio 1994 resisterebbe pertanto alle censure ricorsuali persino se il Tribunale la potesse verificare con pieno potere cognitivo. Per i menzionati motivi - sia infine detto per completezza - non entra minimamente in linea di conto l'autorizzazione del nuovo box a titolo eccezionale giusta l'art. 70 cpv.

E. 2

LALPT. 4. 4.1. Il ricorrente contesta infine l'ordine impartito dal Consiglio di Stato al municipio di _____ di richiedergli la presentazione di una domanda di costruzione parimenti in sanatoria relativa al maneggio scoperto che i funzionari governativi hanno accertato sussistere al mapp. _____ senza permesso. A torto, tuttavia. 4.2. In primo luogo, é esatto - come eccepisce il ricorrente - che quell'ordine esula dall'oggetto della litispendenza sottoposta al giudizio governativo. Questo significa tuttavia semplicemente che il Consiglio di Stato non poteva emettere quell'ordine in qualità di autorità di ricorso. Lo poteva invece senz'altro in qualità di autorità di vigilanza sui comuni (art. 48 cpv. da 2 a 5 LE). 4.3. In secondo luogo può rimanere indeciso se il sub. d del mapp. _____, censito quale giardino, sia stato trasformato in un maneggio scoperto oppure, come pretende il ricorrente, sia semplicemente stato sistemato nel 1991 con lo spargimento di sabbia e trucioli di legno per permettere il libero movimento e l'addestramento dei cavalli (cfr. ricorso, consid. 1; verbale di udienza 23 febbraio 1995, pag. 2). Decisiva appare invece la circostanza, non contestata da nessuna parte, secondo cui in precedenza il terreno era adibito a posteggio dell'esercizio pubblico preesistente al mapp. _____ e che si é dunque senz'altro in presenza di un cambiamento di destinazione del terreno ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LE (in precedenza, dell'or abrogato art. 35 lett. f RLE 1974), ossia di un cambiamento dell'uso che comporti l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso anteriore oppure determini un apprezzabile incremento delle ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente (RDAT II-1993 N. 27 consid. 3.3.). Questo significa che il detto cambiamento di destinazione deve essere autorizzato seguendo la procedura ordinaria di rilascio della licenza edilizia (art. 1 cpv. 2 LE; 4 lett. a RLE). 4.4. La tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui, comunque sia, il ripristino della situazione precedente é esclusa a motivo di perenzione di un eventuale ordine di procedere a tanto in applicazione dell'or abrogato art. 57 LE 1973 non permette infine di sollevarlo dall'obbligo di inoltrare di una domanda di costruzione in sanatoria (cfr. STA inedite 28 febbraio 1992 in re C.E.R.; 21.12.1992 in re F.; 3.1.1994 in re comune di S.). 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della risoluzione governativa impugnata deve essere annullato, ad eccezione del dispositivo n. 1.3, mentre che deve essere confermata in toto la decisione

municipale 17 maggio 1994. 6. Malgrado l'annullamento parziale della risoluzione governativa il ricorrente deve essere considerato come unico soccombente. La tassa di giudizio deve pertanto essere posta a suo carico (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, da 4 a 13, 21, 40, 48 LE, 4. 6 RLE, 57 LE 1973, 35 RLE 1974, 18, 28, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é parzialmente accolto. § Il dispositivo n. 1 della risoluzione governativa impugnata é annullato, ad eccezione del dispositivo n. 1.3.; §§ E' invece confermata integralmente la decisione 17 maggio 1994 del municipio di _____. 2. La tassa di giudizio, di fr. 1'000.-- (mille), é posta a carico del ricorrente.

E. 3

Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.